



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n. 1068/2021 /IV

Il Consiglio, nella seduta del **28 settembre 2021**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliera Carla Romana Raineri,

**Visto** il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

**Visto** il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

**Visto** l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

**Vista** la delibera n. 2010/2012 in data 23.10.2012, con la quale sono stati resi noti i criteri di determinazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, per la parte di cui alla lettera A, punto 7) e alla lettera B, punti da 1) a 7);

**Vista** la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

**Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28.12.2017, con la quale sono stati approvati i *“Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera”*, e le successive modificazioni di cui alla **delibera n. 2060/2018 del 13.11.2018** di rettifica parziale nella parte della Tabella “D”- Laboriosità;

**Visto il bando n. 1/2018 relativo al concorso interno**, approvato con **delibera n. 218 del 6.2.2018**, riservato ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali destinato alla copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

**Vista la delibera n. 385 del 6.3.2018** con la quale sono stati postergati i termini per la presentazione delle domande;

**Vista la delibera n. 528 del 20.3.2018** con la quale, a parziale rettifica ed integrazione della precedente delibera, si è provveduto a:

- a) espungere dall’elenco dei posti vacanti di Presidente di Commissione la sede della Commissione tributaria provinciale di Oristano;
- b) inserire nell’elenco dei posti vacanti di Presidente di sezione un posto nella Commissione tributaria provinciale di Rovigo;
- c) inserire nell’elenco dei posti vacanti di Vicepresidente di sezione un posto nella Commissione tributaria provinciale di Arezzo, e un posto nella Commissione tributaria di 1° Grado di Bolzano;
- d) correggere in “CREMONA” la sede indicata, per un refuso, come “Crema” nell’elenco dei posti vacanti di Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie provinciali;

**Richiamata** la delibera n. 160 del 5.2.2019 con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, facendo seguito alla sentenza TAR Lazio, Sez. III quater n. 4606 del 21.04.2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3151/2017, ha deliberato che il vincolo del biennio di servizio di cui all’articolo 11, co. 4, lettera c) è obbligatorio esclusivamente per i componenti di commissioni tributarie che rivestono incarichi direttivi e/o semidirettivi e che aspirano ad altri incarichi analoghi a quelli posseduti (mobilità orizzontale), o diversi da quelli posseduti (mobilità verticale);

**Preso atto** del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 30 ottobre 2020, accolto dal Consiglio, come risulta dal Verbale del giorno 1 dicembre 2020, in merito alla corretta applicazione dell’articolo 11, co. 4, lettera c) del decreto legislativo n. 545/1992 e s.m.i (*...è opportuno seguire l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato e recepita dal bando in oggetto e ritenere che ai fini della partecipazione al concorso per presidente di commissione, presidente di sezione e vice presidente nei riguardi dei giudici togati si applica l’art. 3 del d.lgs. 545 del 1992, non essendo necessaria la permanenza biennale nella precedente funzione*);

**Atteso** che, in ragione dei pronunciamenti sopra citati, il vincolo di permanenza biennale dalla data di immissione nelle funzioni alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso non trova applicazione per i cd. “trasferimenti verticali”;

**Viste** le domande dei candidati che hanno partecipato ai concorsi di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), e le schede di valutazione triennale per i criteri di “laboriosità”, “diligenza” ed “attitudine” trasmesse dalle Commissioni tributarie di appartenenza;

**Considerato** che l’attività prestata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali è stata valutata, ai fini dell’ “esperienza” con riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti, e il punteggio è stato attribuito a decorrere dalla data del giuramento e/o dell’immissione nelle funzioni;

**Visti** i verbali della Commissione Concorsi relativi all’esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

**Considerato** che, in continuità con decisioni consolidate assunte da precedenti consiliature e secondo metodologie predeterminate approvate dalla Commissione Concorsi con verbale n. 22 del giorno 11.9.2017, in attuazione della Risoluzione n. 3/2017 precedentemente richiamata, i parametri “diligenza e laboriosità”, di cui agli articoli 3 (Diligenza) e 4 (Laboriosità) della citata Risoluzione richiamati agli articoli 5.2 e 5.3 del bando, sono stati valutati in base all’analisi di calcolo rappresentata nell’Allegato I alla presente delibera;

**Visti** i verbali della Commissione Concorsi relativi alla valutazione dei candidati idonei con l’attribuzione dei punteggi relativi alla “esperienza” “laboriosità”, “diligenza” ed “attitudine”, come desumibili dalla documentazione prodotta, dalla scheda triennale e dal parere redatto dall’Organo competente;

**Richiamata** la **delibera n. 272 del 23 febbraio 2021** con cui il Consiglio ha provveduto, tra l’altro:

- a) alla approvazione della graduatoria unica - di cui all’allegato tabulato **“ELENCO A-GRADUATORIA”**;
- b) alla approvazione dell’ **“Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”** ;
- c) alla approvazione dei **seguenti ELENCHI, dei concorrenti idonei**, classificati **in base alle richieste di incarico presentate**, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all’allegato tabulato **“ELENCO A-GRADUATORIA”**:
  - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
  - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
  - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
  - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

**Preso atto** dell’istanza di revisione in autotutela della valutazione del candidato, Dott. **CARACCIOLIO GIUSEPPE** – protocollo n. 4577 del 08.03.2021;

**Richiamato** il verbale del Consiglio del 20 luglio 2021;

**Dato atto che:**

- dalla domanda di partecipazione al concorso, presentata in data 10.04.2018, acquisita al protocollo n. 6126, si evince che il Dott. Caracciolo Giuseppe ha richiesto di essere assegnato a medesimo incarico, quindi come Presidente di Commissione tributaria provinciale per trasferimento di sede, e a diverso incarico, come Presidente di Commissione tributaria regionale;
- il Dott. Caracciolo Giuseppe, pur avendo prestato giuramento in data 14.05.2015, ha preso possesso delle funzioni per l'incarico di Presidente di Commissione tributaria provinciale di Venezia con decorrenza successiva alla scadenza dei termini per la partecipazione al concorso;
- il Dott. Caracciolo Giuseppe non era stato inserito nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, né negli elenchi, C- PC –CTR e D – PC CTP, allegati alla Delibera n. 272 del 23.02.2021, per difetto della legittimazione ai sensi dell' art. 11, co. 4, lettera c), del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i.;
- il **Dott. Caracciolo Giuseppe** è attualmente inserito nell'elenco B – Esclusi, allegato alla Delibera n. 272 del 23.02.2021 per mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, co. 4, lettera c) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i.;
- a seguito dell'istanza di autotutela presentata dal Dott. Caracciolo Giuseppe la competente Commissione IV Concorsi ha attivato il contraddittorio con i controinteressati comunicando l'avvio del procedimento per l'accoglimento dell'istanza, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- a fronte della suddetta comunicazione, notificata per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale del CPGT dal giorno 30 luglio 2021 e per i successivi 10 giorni, ad oggi non sono pervenute osservazioni;

**Letta** la istanza di autotutela e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte dei controinteressati;

**Posto** che il vincolo della permanenza minima biennale nel precedente incarico, di cui all'articolo 11, co. 4, lettera c) si impone esclusivamente per la mobilità "orizzontale", ovvero per i trasferimenti di sede con assegnazione del medesimo incarico (cfr. Sentenza del CDS n. 3151/2017; Parere Avvocatura Generale dello Stato 30 ottobre 2020, recepita dal Consiglio come da Verbale 1 dicembre 2020, in merito alla corretta applicazione dell'articolo 11, co. 4, lettera c) del decreto legislativo n. 545/1992 e s.m.i.);

**Considerato** che il Dott. Caracciolo Giuseppe, per quanto espresso in premessa, può essere ammesso alla procedura concorsuale limitatamente alla richiesta di assegnazione di diverso incarico, ovvero per la funzione di Presidente di Commissione tributaria regionale;

**Vista** la scheda sinottica di valutazione approvata in data 29 luglio 2021, come si evince da verbale in pari data della Commissione Concorsi;

**Considerato** che al Dott. Caracciolo Giuseppe è attribuito il punteggio complessivo pari a 79,90;

## **D E L I B E R A**

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal Dott. Caracciolo Giuseppe - protocollo n. 4577 del 08.03.2021 - **è accolta**;
- in considerazione di quanto sopra, con punteggio totale pari a 79,90, il Dott. Caracciolo Giuseppe è collocato:
  - nella graduatoria unica generale degli idonei dopo il candidato Birritteri Luigi con punti 80,00, e prima del candidato Morlino Aldo con punti 78,16, limitatamente alla richiesta di assegnazione di diverso incarico;
  - nell'elenco C) PC CTR dopo il candidato Birritteri Luigi con punti 80,00 e prima del candidato Pasca Roberto con punti 78,10;
  - nell'elenco B, prevedendone l'esclusione ai sensi dell'articolo 11, co. 4 lettera c), limitatamente alla richiesta di assegnazione di medesimo incarico.
- Di provvedere con separato atto amministrativo, in considerazione della revisione in autotutela di cui sopra, alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021, ed in particolare dei seguenti elenchi allegati alla medesima:
  - a. **"ELENCO A-GRADUATORIA"**;
  - b. **"Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI"**
  - c. **ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato "ELENCO A-GRADUATORIA"**:
    - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
    - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
    - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
    - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
    - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
    - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

## **A V V I S A**

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ["www.giustizia-tributaria.it"](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione **"PUBBLICITÀ LEGALE"** e nella sezione **"CONCORSI"**.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

#### **D I S P O N E**

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali;
- ai Direttori della Segreteria delle citate Commissioni perché provvedano all'affissione della stessa, limitatamente al dispositivo.

**IL PRESIDENTE**

Firmatario1